

**ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI CASERTA**

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.  
Tra le seguenti organizzazioni di categoria:

**1) LE ORGANIZZAZIONI DEI CONDUTTORI:**

- il **S.U.N.I.A. (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) - Federazione Provinciale di Caserta**, con sede in Caserta c/o CGIL alla Via Verdi n. 06, in persona del Segretario Provinciale, Sig. **Ciro Cortese**, nato a Maddaloni (CE) il 28.05.1960;
- il **S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Caserta**, con sede in Caserta alla Via Ferrarecche n. 83, in persona del Segretario Provinciale, Avv. **Gennaro Mariano Delli Paoli**, nato a Caserta il 21.03.1972;
- l' **U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) – Territoriale Caserta**, con sede in Caserta, alla Via Renella n°56, in persona del Segretario Provinciale, Sig. **Alfonso Ventrone**, nato a Maddaloni l'08.06.1958;
- l' **ASSOCASA (Associazione Sindacale Nazionale degli Inquilini e degli Assegnatari per la Casa, l'Ambiente ed il Territorio)** con sede in Caserta, alla Via Vivaldi n. 51, in persona del Commissario Provinciale Sig. **Luigi Rispoli**, nato a Napoli, il 13/03/1960;

**E**

**2) LE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA' EDILIZIA:**

- la **CONFEDILIZIA – Sede di Caserta**, con sede in Caserta, alla Piazza Vanvitelli n. 25, in persona del Presidente Provinciale Avv. **Giancarlo Carnielli**, nato a Ceggia (VE) il 16.09.1944;
- l' **A.P.P.C. (Associazione Piccoli Proprietari Case)**, con sede in Casagiove (CE), alla Via Arcivescovo Pontillo n. 75, in persona del Segretario Provinciale Avv. **Davide Natale**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 07.05.1969;
- la **FEDERPROPRIETA' CASERTA (Federazione Nazionale Proprietà Edilizia)** alla Via Battistessa n. 11, in persona del Presidente Provinciale Avv. **Mariarosaria Sacco**, nata a Napoli (NA) il 12.08.1964;
- l' **U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobili)**, con sede in Caserta Piazza Alfonso Ruggiero n. 3, in persona del Presidente Avv. **Pasquale Garofano**, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 29.01.1950;
- la **CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare)**, con sede in Caserta, alla Via Roma n. 143, in persona del Rappresentante Provinciale Avv. **Giovanni Gargiulo**, nato a Napoli, il 04.07.1966;
- la **CONFABITARE (Associazione Proprietari Immobiliari)** con sede in Aversa (CE) via Cesare Golia n. 33 in persona del presidente Ing. **Carlo Mungiguerra** nato ad Aversa (CE) il 13.04.1966.

**PREMESSO**

- che in data 21 Marzo 2016, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale depositato nella casa comunale di Caserta 22 Marzo 2016;
- che in data 16 gennaio 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 è stato emanato decreto di concerto tra Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- che, pertanto, le organizzazioni firmatarie hanno ritenuto opportuno procedere alla stipula di nuovo Accordo Territoriale per il Comune di Caserta in aderenza alle nuove disposizioni;

tanto premesso

## CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

l'Accordo Territoriale stipulato il 21 Marzo 2016 e depositato presso il Comune di Caserta 22 Marzo 2016 deve ritenersi consensualmente risolto e quindi sostituito dal presente nuovo Accordo:

## SI CONVIENE E SI STIPULA

il seguente Accordo Territoriale:

### CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI

(Art.2, comma 3°, Legge 9.12.98 n° 431 e art.1 D.M. 16/01/2017)

#### **ART. 1. Ambito di applicazione**

L'ambito di applicazione del presente "Accordo Territoriale", per i contratti in epigrafe, è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Caserta (CE).

#### **ART. 2. Aree urbane omogenee**

Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è diviso - tenuto conto anche della ripartizione delle zone operata dal Comune - in 6 (Sei) aree omogenee (come individuate nell'Allegato A).

#### **ART. 3. Valori di riferimento**

I "valori di riferimento", minimo e massimo, dei canoni di locazione per le aree omogenee - come individuate nell'Allegato A) - in cui è diviso il territorio amministrativo del Comune di Caserta, sono definiti nelle misure riportate nell'Allegato A), ed espressi in €/mq. annui.

#### **ART. 4. Determinazione del valore effettivo.**

Per la determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione sono definite quattro fasce di oscillazione dei canoni, costituite dalla differenza tra il valore massimo ed il valore minimo di ogni area omogenea di appartenenza, e sono fissati gli elementi oggettivi caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati nell'Allegato B), parte prima.

Le parti contrattuali, individuata - in base allo stradario di cui all'Allegato A) - l'area urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile, oggetto del rapporto locativo, e - in base agli elementi di caratterizzazione - la fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone, tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, con riferimento allo stato di conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell'Allegato B), parte seconda.

#### **ART. 5. Grandi proprietà**

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, si specifica che i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate sul territorio nazionale, ovvero più di 50 unità immobiliari ubicate sul territorio metropolitano. Gli importi dei canoni, definiti con le modalità di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e degli allegati A) e B) del presente Accordo potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti contraenti, fino al massimo del 40% del valore concordato.

#### **Art.6. Locazione di porzioni di immobile**

Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento, così come calcolato ai sensi degli artt.2-3-4-6 e degli allegati A) e B) del presente accordo territoriale, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

#### **Art.7. Aggiornamento I.S.T.A.T.**

Ai fini della stipula di nuovi contratti, i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dovranno essere annualmente aggiornati - a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di stipula del presente Accordo Territoriale - nella misura massima del 75% della variazione in aumento, accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

#### **Art.8. Definizione del canone**

Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato A) (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite -a loro richiesta- dalle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato B) (Elementi oggettivi per la determinazione del canone).

#### **Art.9. Attestazione**

L'attestazione prevista dall'art. 1 comma 8, art 2 comma 8 e art 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste ai seguenti punti a) o b):

- a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra le firmatarie del presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato C);
- b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra i firmatari del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato D) al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E) al D.M. 16 gennaio 2017.

#### **ART. 10. Commissione stragiudiziale conciliativa Paritetica**

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017, dall'art. 14 del tipo di contratto allegato G1) al D.M. 16 gennaio 2017, dall'art. 16 del tipo di contratto allegato H) al D.M. 16 gennaio 2017 e dall'art. 15 del tipo di contratto allegato I) al D.M. 16 gennaio 2017 si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato L) di cui al D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato E) (Modello di richiesta) al presente Accordo Territoriale.

#### **Art.11. I contratti**

I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato G1) al D.M. 16 gennaio 2017, integrato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato F) del presente accordo.

### **CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI**

*(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017)*

#### **ART. 12. Ambito di applicazione**

L'ambito di applicazione del presente "Accordo Territoriale", per i contratti di locazione "transitori ordinari" è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Caserta, che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017 risulta, ai dati dell'ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a 76.126

#### **ART. 13. Modalità di determinazione del canone**

Il canone dei contratti di locazione "transitori ordinari" sarà concordato dai contraenti nell'ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli art. 2, 3 e 4 e dagli Allegati A) e B) del presente "Accordo Territoriale".

La durata dei contratti di locazione transitori ordinari non può essere inferiore a sei mesi e superiore a diciotto mesi.

#### **Art.14. Locazione di porzioni di immobile**

Nel caso di locazione di porzioni di immobile il canone dell'intero appartamento, così come calcolato ai sensi dell'art.13, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata anche considerando parti e servizi condivisi.

#### **Art.15. Ripartizione degli oneri accessori**

I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

#### **Art.16. Condizioni essenziali per la transitorietà del contratto**

Per i contratti di cui al presente capo vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:

-A) Fattispecie di esigenze dei proprietari.

Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di

lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; ogni altra, eventuale, esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

-B) Fattispecie di esigenze dei conduttori.

Quando il conduttore ha esigenza di contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; altra, eventuale, esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

#### **Art.17. Fattispecie non previste**

In applicazione dell'art. 2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste all'articolo precedente, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

#### **Art.18. Sussistenza anche a una sola parte contraente**

Per la stipula dei contratti transitori ordinari è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.

#### **Art.19. L'attestazione prevista dall' art. 1**

L'attestazione prevista dall' art 1, comma 8, art.2, comma 8, e art. 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste ai seguenti punti a) o b):

-a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra i firmatari del presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato C);

b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra le firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato D) al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato L) di cui al D.M. 16 gennaio 2017.

 pagina n. 5 di 9

## **Art.20. Grandi proprietà immobiliari**

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, si specifica che i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate sul territorio nazionale. Gli importi dei canoni, definiti con le modalità di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 del presente Accordo, potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti contraenti, fino al massimo del 40% del valore concordato

## **ART. 21. Contratto tipo locale**

Il contratto di locazione "transitorio ordinario" dovrà essere stipulato necessariamente secondo il "contratto tipo locale", definito sulla base del modello allegato al D.M. 16/01/2017, che, nel testo concordato fra le parti firmatarie, costituisce l'Allegato H) per "le proprietà individuali" e per "le grandi proprietà" del presente "Accordo Territoriale".

Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di conciliazione stragiudiziale, come definite con la clausola richiamata all'art. 6 del presente Accordo Territoriale.

Ferma l'ipotesi di recesso legale per "gravi motivi" le parti potranno anche pattuire un'ipotesi di recesso convenzionale del conduttore dal contratto - dandosene preavviso a mezzo lettera raccomandata al locatore, almeno tre mesi prima - allorché si determinasse per il recedente l'interruzione di una delle motivazioni sopra elencate prima della data di scadenza della locazione

## **CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI**

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017)

## **ART. 22. Ambito di applicazione**

L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti di cui al presente capo è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Caserta, che, ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, è sede di università. Per i comuni limitrofi si rimanda agli accordi territoriali dei singoli comuni;

## **art.23. Contratti transitori per studenti universitari**

I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.

## **Art.24. Contratti Transitori Studenti**

Con riferimento all'art. 3, del D.M. 16 gennaio 2017, il canone dei contratti di locazione transitorio per studenti universitari, sarà concordato dai contraenti nell'ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e degli allegati A) e B) del presente Accordo Territoriale

#### **Art.25. Locazioni Parziale**

Nel caso di locazione di porzioni di immobili il canone dell'intero appartamento, così come calcolato ai sensi dell'art 24, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

#### **Art.26. Attestazione di Congruità del Canone di Locazione**

L'attestazione prevista dagli art. 1 comma 8, art. 2 comma 8, e art. 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste ai seguenti punti a) o b):

- a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra le firmatarie del presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato C);
- b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra le firmatarie del presente Accordo anche con le modalità previste dall'art. 6 comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017 tramite la elaborazione e consegna del modello allegato D) al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato L) di cui al D.M. del 16 gennaio 2017.

#### **Art.27. Contratto Tipo**

I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato I) al D.M. 16 gennaio 2017 integrato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato F) del presente accordo.

#### **ART. 28. Contratto tipo locale studenti universitari**

Il contratto di locazione "transitorio per studenti universitari" dovrà essere stipulato dai contraenti secondo il "contratto tipo locale", definito sulla base del modello allegato al D.M. 16/01/2017, che costituisce l'Allegato I) per "le proprietà individuali" e l'Allegato N) per "le grandi proprietà" del presente "Accordo Territoriale".

Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di conciliazione stragiudiziale, come definite con la clausola richiamata all'art. 6 del presente Accordo Territoriale.

Ferma l'ipotesi di recesso legale per "gravi motivi" le parti potranno anche pattuire un'ipotesi di recesso convenzionale del conduttore dal contratto - dandosene preavviso a mezzo lettera raccomandata al locatore, almeno due mesi prima - allorquando si determinasse per il recedente l'interruzione degli studi prima della data di scadenza della locazione.

#### **CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO**

#### **Art.29. Canone Alloggio Sociale**

\_\_\_\_\_



I canoni massimi dell'alloggio sociale realizzati in applicazione all'art. 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008 sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, comma 7 secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione fino al 40% del canone massimo come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.

#### **Art.30) Definizione Canone di Locazione**

Nella definizione di detti canoni per i contratti di cui al presente capo, si applicano le modalità di calcolo previste dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e degli allegati A) e B) del presente Accordo.

#### **Art.31. Oneri Accessori**

Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 di cui al D.M. 16 gennaio 2017.

#### **Art.32. Applicazione Tabella Oneri Accessori**

Per i contratti regolati dal presente Accordo Territoriale è applicata la Tabella degli oneri accessori allegato G) al D.M. 16 gennaio 2017.

### **RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO**

#### **Art.33. Rinnovo Accordo**

Il presente Accordo Territoriale, che avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Comune di Caserta, potrà formare oggetto, di intesa tra le parti, di revisione anche prima della sua scadenza nelle ipotesi in cui:

- a) siano deliberate dal Comune di Caserta specifiche aliquote IMU, TASI (ovvero IUC) per gli immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente Accordo Territoriale;
- b) siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della L. n. 431/98;
- c) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di locazione per la città di Caserta;
- d) sia ritenuto necessario dalle parti stipulanti procedere ad una modifica dell'Accordo stesso.

Il presente Accordo Territoriale, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Tutti i contratti di locazione sottoscritti in vigenza del precedente accordo del 22.03.2016 e di quelli anteriori restano validi ed efficaci e resteranno regolati e disciplinati in virtù di quanto previsto nei detti accordi.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo Territoriale i seguenti allegati:

- All. A: Fasce di oscillazione del Comune di Caserta
- All. B: Elementi oggettivi per la determinazione del canone
- All. C: Attestazione Unilaterale







- All. D: Attestazione Bilaterale
- All. E: Modulo di richiesta
- All. F: Scheda riepilogativa
- All. G: Tabella oneri e accessori
- All. G1: Contratto Ordinario agevolato
- All. H: Contratto Transitorio
- All. I: Contratto per studenti universitari
- All. L: Regolamento di cui al D.M. 16 gennaio 2017

Letto, confermato e sottoscritto

Caserta li, 01 Febbraio 2018

**Le Associazioni della Proprietà Edilizia**

**Le Associazioni Sindacali dei Conducenti**

<p><b>CONFEDILIZIA</b> – Sede di Caserta          Il Presidente          Avv. Giancarlo Carnielli</p> 	<p><b>S.U.N.I.A.</b>          Il Segretario Provinciale Caserta          Sig. Ciro Cortese</p> 
<p><b>A.P.P.C.</b>          Il Segretario Provinciale          Avv. Davide Natale</p> 	<p><b>S.I.C.E.T.</b>          Il Segretario Provinciale          Avv. Gennaro Mariano Delli Paoli</p> 
<p><b>FEDERPROPRIETA' CASERTA</b>          Il Presidente          Avv. Mariarosaria Sacco</p> 	<p><b>U.N.I.A.T.</b>          Il Segretario Provinciale          Sig. Alfonso Ventrone</p> 
<p><b>U.P.P.I Caserta</b>          Il Presidente          Avv. Pasquale Garofano</p> 	<p><b>ASSOCASA</b>          Il Commissario          Luigi Rispoli</p> 
<p><b>CONFAPPI</b>          Il Segretario Provinciale          Avv. Giovanni Gargiulo</p> 	
<p><b>CONFABITARE</b>          Il Presidente Provinciale          Ing. Carlo Mungiguerra</p> 	

*nel*

*Geske*